

Costantino il Grande tra medioevo ed età moderna

a cura di
Giorgio Bonamente
Giorgio Cracco
Klaus Rosen

Società editrice il Mulino Bologna

Costantino il Grande al tempo della Riforma protestante e nel trattato «Constantinus Magnus» di François Bauduin (1557)

di Mario Turchetti

1. La figura dell'imperatore Costantino nel Cinquecento

Nel Rinascimento la figura di Costantino rifulge di un prestigio indiscusso, come quella del primo imperatore che si convertì al cristianesimo¹. Questo era finalmente sottratto alle persecuzioni e introdotto legalmente nell'impero di Roma alla stregua delle altre religioni riconosciute². Gli elogi sono pressoché unanimi fra gli autori più celebri dell'Umanesimo. Erasmo ne parla come di un «santissimo uomo»³, e Jean Bodin come del primo imperatore che, «prodigandosi a favore della religione cristiana»,

¹ Si desidera uno studio sull'immagine di Costantino nel Rinascimento e al tempo della Riforma. Non ho potuto vedere – ammettendo che esista – il lavoro di E.K. GORDON, *The Figure of Constantin in English Reformation Thought*, annunciato in «Historians of Early Modern Europe», 5, 1971. Per una visione d'insieme della figura di Costantino, dall'antichità al sec. XVIII, si veda W. KAEGI, *Vom Nachleben Constantins*, in «Rivista storica svizzera», 8, 1958, 289-326. Più in generale, qualche notizia in G. FALCO, *La polemica sul Medioevo*, Napoli 1977 (1933¹), i primi quattro capitoli, e specialmente il IV, «La visione protestante del Medioevo».

² T.G. ELLIOTT, *The Christianity of Constantine the Great*, New York 1997; K. PIEPENBRINK, *Konstantin der Große und seine Zeit*, Darmstadt 2002; C. MATSON ODAHL, *Constantine and the Christian Empire*, London 2004; M. AMERISE, *Il battesimo di Costantino il Grande: storia di una scomoda eredità*, Stuttgart 2005.

³ ERASMO, *De amabili Ecclesiae concordia*, in ÉRASME, *Éloge de la folie*, a cura di J.-C. MARGOLIN et al., Paris 1992, p. 786.

«sradicò dall'impero la crudeltà dei tiranni»⁴. Pur criticato nel medioevo a causa della pretesa «Donazione» a papa Silvestro, la sua fama tornava a risplendere di nuova saggezza dal momento in cui, all'inizio del XV secolo, fu contestata l'autenticità del documento che sarà dimostrato essere un falso⁵. Anche gli avversari del potere temporale della Chiesa non possono che confermare la lungimiranza di Costantino, giacché l'imperatore non poteva aver concesso a papa Silvestro ciò che i pontifici avevano preteso. Le virtù che più si attagliano al sovrano, e che sono messe in luce dagli autori del Cinquecento, sono la saggezza e la moderazione.

Per altro verso, con l'avvento della riforma luterana, la storia della Chiesa andava subendo una rilettura che ne cambiava alcuni aspetti fondamentali. A Magdeburgo, un luterano di spiccata personalità, Matthias Flacius Illyricus, concepisce il progetto di riscrivere e di esporre per centurie, dedicando un libro a ciascun secolo, una nuova storia della Chiesa, il cui primo volume vede la luce nel 1559 con il titolo *Centuriae Magdeburgenses*⁶. In particolare, si vanno approfondendo gli studi sulle relazioni tra potere ecclesiastico e potere imperiale, specialmente nel corso del V secolo, quando lo statuto della Chiesa cattolica aveva subito cambiamenti radicali: da religione perseguitata, passava prima a religione tollerata e poi a Chiesa

ufficiale, dominante sulle altre comunità ecclesiali. Una critica comincia a emergere presso i teologi protestanti che indagano più da vicino sui poteri che l'imperatore avrebbe concesso all'autorità dei vescovi, prima ancora che la Chiesa cattolica divenisse Chiesa di Stato. Il problema giuridico si precisa nella questione seguente: qual è l'autorità del principe negli affari di religione? Di vasta portata, la questione diventava nel Cinquecento particolarmente importante nelle cause di eresia e si appuntava su un'altra domanda più tecnica: qual è la competenza dell'autorità secolare nei processi inquisitoriali riguardanti la dottrina teologica?

2. Un cattolico convertito alla Riforma: Bauduin negli anni 1550

Nel 1556, si pubblica a Basilea una monografia dal titolo *Costantino il Grande*⁷. Si tratta di un commentario giuridico sulle leggi promulgate dall'imperatore, opera di un professore di diritto dell'Università di Heidelberg, François Bauduin. Cerchiamo di saperne di più sull'autore e di capire se la data del 1556 ha un significato storico particolare.

A 36 anni, Bauduin è un affermato storico del diritto, di cui ha pubblicato una vasta introduzione dal titolo *Praefata de iure civili* nel 1545⁸. Dopo quella di Aymar Du Rivail⁹, questa è

⁴ J. BODIN, *Epistola a Jean Bautru des Matras*, in J. BODIN, *Selected Writings on Philosophy, Religion and Politics*, a cura di P.L. ROSE, Genève 1980.

⁵ G.M. VIAN, *La donazione di Costantino*, Bologna 2004.

⁶ *Ecclesiastica historia, integram Ecclesiae Christi ideam, quantum ad locum, propagationem, persecutionem, tranquillitatem, doctrinam, haereses, ceremonias, gubernationem, schismata, synodos, personas, miracula, martyria, religiones extra Ecclesiam, et statum Imperii politicum attinet, secundum singulas centurias, perspicuo ordine complectens / singulari diligentia et fide ex vetustissimis et optimis historicis, patribus, et aliis scriptoribus congesta, per aliquot studiosos et pios viros in urbe Magdeburgica ... Accessit etiam cum rerum verborumque in singulis Centuriis praecipue memorabilium, tum locorum Scripturae explicatorum copiosus ac geminus index*, Basileae, per Joannem Oporinum, 1560. Su Matthias Francowich (1520-1575) cfr. W. PREGER, *Matthias Flacius Illyricus und seine Zeit*, 2 voll., Erlangen 1859-1861 (rist. Hildesheim 1965); H. SCHEIBLE, *Die Entstehung des Magdeburger Zenturien. Ein Beitrag zur Geschichte des historiographischen Methode*, Gütersloh 1966; P. POLMAN, M. Flacius Illyricus, *historien de l'Église*, in «Revue d'histoire ecclésiastique», 27, 1931, pp. 27-73.

⁷ *Francisci Balduini Iurisconsulti Constantinus Magnus sive de Constantini Imp. Legibus Ecclesiasticis atque Civilibus, Commentariorum Libri duo*, Basileae, per Ioannem Oporinum, 1556. Si può leggere nell'edizione di JOH. GOTTL. HEINECCIUS, *Fr. Baldini Opuscula omnia* (tomo I dell'opera di HEINECCIUS, *Jurisprudentia Romana et Attica*), Lugduni Batavorum, Verbeek-Kallewier, 1738, in folio, da cui preferiamo citare, indicando questa edizione con la sigla H., coll. 567-666.

⁸ *Annotationes in Libros quatuor Institutionum Iustiniani Imp. Προηγόμενα sive Praefata de Iure Civili. Quae continent novam et eruditam, plenamque de tota Legum Romanorum ratione Commentationem, nec vulgarem Historiam, ac de solida puriorique Iurisprudentia sanum iudicium*, Parissis, I.L. Tiletanus, 1545.

⁹ *Aymarii Rivalii Allobrogis Iuris Consulti ac Oratoris libri quinque de Historia iuris Civilis et Pontificii*, Valentiae, Lud. Olivellus, 1515. Più nota sarà quella di

considerata un modello storiografico di approccio alla storia del diritto, che non era allora molto in voga negli studi accademici. Bauduin si interessa agli studi storici dal tempo della sua formazione universitaria, iniziata al Collegio Trilingue di Lovanio, sotto la guida di Gabriel Mudée¹⁰. Per uno come lui, nativo di Arras, nell'Artois, che a quel tempo faceva parte dei Paesi Bassi, era stato quasi naturale intraprendere gli studi di giurisprudenza nella vicina città universitaria, la cui fama era già notevole in Europa, anche grazie all'opera di Erasmo, fondatore nel 1517 del Collegium Trilingue insieme a Hiëronymus van Busleyden¹¹. Sia per formazione che per vocazione, Bauduin ha mostrato di essere un epigono di Erasmo, autore del *De amabili ecclesiae concordia*, del quale eredita e fa propri almeno tre elementi portanti: esigenza riformistica per una Chiesa tradizionale radicalmente rinnovata all'interno delle proprie istituzioni; amore per la concordia, ossia per la conservazione o il ripristino dell'unità della *Respublica Christiana*, ispirato allo studio della storia del cristianesimo e della patristica; rigore metodologico nell'uso delle fonti, che devono essere analizzate non solo nella loro lingua originale, ma nel contesto proprio alla loro epoca, per discernere in ogni problema la questione di fatto dalla questione di diritto.

La passione della storia conferisce ai lavori bauduiniani un'impronta singolare, grazie alle preoccupazioni dell'autore che, rivisitando le situazioni passate con gli occhi del presente, in un'assidua applicazione di ciò che egli chiama *comparatio et similitudo*, bada scrupolosamente a non applicare al presente le soluzioni del passato, se non dopo aver compreso i carat-

MARIN LIBERGE, *Universi iuris historiae descriptio ex variis auctoribus collecta*, Pictavis, E. Marnesius, 1567, considerata la prima storia del diritto (elogio di Bauduin a p. 74). L'opera di Bauduin si collocava dunque a trent'anni di distanza dalla storia del Du Rivail e a venti dalla successiva di Liberge.

¹⁰ 1500-1560. Si veda J. SPINNAEL, *G. Mudée et son école ou la rénovation de l'étude de la jurisprudence en Belgique*, Bruxelles, 1844. Al centro del suo metodo stanno la storia e gli studi umanistici. Tra i suoi allievi vi furono altri celebri giuristi come Joachim Hopper e Matthias Wesenbeck.

¹¹ H. DE VOCHT, *History of Foundation and the Rise of the Collegium Trilingue Lovaniense, 1517-1550*, 4. voll., Louvain 1951-1955.

teri peculiari delle circostanze attuali, simili ma non eguali a quelle già verificatesi¹². È questa la sua idea direttrice nello studio delle leggi costantiniane: i mezzi adottati dal grande imperatore per cercare di dare all'Impero un'unità giuridica e insieme religiosa, potrebbero e dovrebbero ispirare Carlo V e gli altri sovrani nella difficile opera di riunificazione religiosa della *Respublica Christiana*.

Il momento è propizio per un intervento di Bauduin nel dibattito sulla concordia, e ciò almeno per due motivi, l'uno autobiografico e personale (a), l'altro generale (b), riguardante la svolta impressa dall'imperatore al conflitto interno con la Pace di Augusta del 1555. Bisogna analizzare questi due momenti separatamente, per coglierne la convergenza.

a) La vita spirituale di Bauduin è allora animata dall'attrazione per il messaggio della Riforma, di cui Calvino è per lui il rappresentante. Da più di 15 anni egli ha intrapreso una corrispondenza epistolare con il riformatore di Ginevra, al quale confida il suo amore per l'Evangelo, come pure le difficoltà pratiche di dedicarsi all'attività ministeriale. Egli sente una sorta di vocazione, ma gli manca lo slancio e il coraggio per un vero distacco dal mondo. Quasi per marcare la sua fedeltà al maestro spirituale, egli ha preso l'abitudine di firmare le sue lettere con il nome simbolico di *Petrus Rochius*¹³. Eppure nel 1545 aveva trovato il coraggio di lasciare la famiglia per recarsi a Ginevra con il concittadino e coetaneo Jean Crespin, il futuro editore ginevrino. Bauduin diventa per un breve periodo segretario personale di Calvino, che gli dimostra piena fiducia, mettendogli a disposizione la sua corrispondenza privata con le

¹² M. TURCHETTI, *Concordia o tolleranza? François Bauduin (1520-1573) e i Moyenneurs*, Milano 1984, cap. I: «Formazione giuridica e scelta religiosa di un nicodemita». Per la stesura del presente articolo riprendo liberamente parti del testo e delle citazioni del cap. III: «L'ideale della concordia nel *Constatinus Magnus*». Il lettore interessato potrà trovarvi dei riferimenti bibliografici più dettagliati.

¹³ M. TURCHETTI, *Concordia o tolleranza?*, cit., p. 67. Per una biografia più completa, si veda M. ERBE, F. Bauduin (1520-1573), *Biographie eines Humanisten*, Gütersloh 1978.

grandi personalità del tempo, principi e teologi di tutta Europa. Però le sollecitazioni esterne portano Bauduin a lasciare la città del Lemano per continuare la sua carriera di professore che lo conduce lontano. A Bourges prima, capitale del Berry, in cui egli si afferma per le sue doti di insegnante e le qualità di ricercatore. È attorniato da personalità altrettanto brillanti, da colleghi anch'essi notevoli, Eguinard Baron, François Le Douaren, con il quale sarà coinvolto in una polemica insieme giuridica, teologica e personale che farà epoca. Lasciata Bourges, dove gli succederà il già celebre Jacques Cujas, è la volta di Strasburgo, altra rinomata accademia, dove stringerà amicizia con i due Sturm, non parenti, Johannes, il pedagogo, e Jacob, il rettore, che nutriranno per lui una stima sincera. Infine eccolo a Heidelberg, in un momento difficile per il Palatinato, che fa di tutto per rimettere in piedi l'Università, chiamando i professori più noti.

Nel frattempo, alle pubblicazioni più impegnative, fanno da *pendant* le beghe e i dissapori con i colleghi vicini e lontani, primo fra tutti François Hotman, che nutre per Bauduin una sorta d'invidia mal dissimulata. Hotman gli succederà all'Accademia di Strasburgo, ma si farà un dovere di assicurare un astio dapprima costante, poi crescente contro il suo omonimo, coinvolgendo da un lato Théodore de Bèze, dall'altro Antoine Le Conte, Le Douaren, Crespin e altri, in un concerto di maldicenze che sfoceranno ben presto in una controversia memorabile con lo stesso Calvino negli anni Sessanta¹⁴.

Restando agli anni Cinquanta del Cinquecento, c'è un altro fattore che interviene a frapponere una distanza spirituale e personale con l'autore dell'*Institutio Christianae Religionis*, a causa del processo e dell'esecuzione di Michele Serveto a Ginevra. Mentre un buon numero di Riformati restano disorientati dalla sentenza capitale contro Serveto, incalza la polemica fra Sebastiano Castellione e Calvino, spalleggiato da Beza, sulla tolleranza degli eretici. Strano, apparentemente, Calvino non recede dalla sua convinzione che gli «eretici» debbano essere condannati a morte, e difende perciò in uno scritto corposo

¹⁴ M. TURCHETTI, *Concordia o tolleranza?*, cit., capp. IX-XIII.

la decisione del Consiglio di Ginevra¹⁵. Ancora più strano, e ancora in apparenza, Castellione che cerca di favorire la posizione dei Riformati, che continuano a essere condannati al rogo come eretici nei paesi cattolici, è paradossalmente osteggiato dai capi della Riforma. Dalle due controversie si evince un insegnamento importante per lo storico: la tolleranza religiosa, teoria fondamentale sostenuta da Castellione, era combattuta dai capi della Riforma, che in vero non aspiravano a essere tollerati, ma a instaurare nel regno di Francia una concordia religiosa tutta «calvinista»¹⁶.

Bauduin vive la controversia da storico del diritto qual è, e mentre pubblica il suo trattato *Constantinus Magnus*, lavora sugli editti degli imperatori pagani contro i cristiani¹⁷, allora fuorilegge, con un risultato di notevole portata storica, cioè di scoprire un'interpolazione nel *Corpus Juris Civilis*: la clausola *ultimo supplicio tradendis* è un falso. La pena di morte comminata contro gli eretici, come erano allora giudicati i cristiani, era illegale. Questi risultati saranno pubblicati l'anno successivo, nel 1557, con il titolo *Ad edicta Veterum Principum Romanorum de Christianis*¹⁸. Anche se di ciò non possiamo occuparci in questa sede, non è inutile poter valutare la relazione che Bauduin pone fra i suoi studi romanistici e la realtà giuridica contemporanea.

¹⁵ *Declaration pour maintenir la vraye foy que tiennent tous Chrestiens de la Trinité des personnes en un seul Dieu. Par Iean Calvin. Contre les erreurs detestables de Michel Servet Espagnol. Où il est aussi monstre qu'il est licite de chastier les hérétiques & qu'à bon droict ce meschant a esté executé par iustice en la ville de Geneve*, Genève, Iean Crespin, 1554. Si veda la discussione in M. TURCHETTI, *Concordia o tolleranza?*, cit., cap. V.

¹⁶ Gli storici delle guerre di religione sembrano rimanere sordi a questa tesi, e preferiscono ripetere le trite opinioni secondo le quali i riformati ugonotti hanno preso le armi in nome della tolleranza religiosa, contro i cattolici papisti intransigenti e intolleranti. Si veda intanto il mio articolo, *Calvin face aux tenants de la concorde (Moyenneurs) et aux partisans de la tolérance (Castellionistes)*, in O. MILLET (ed), *Calvin et ses contemporains*, Genève 1997, pp. 43-56.

¹⁷ M. TURCHETTI, *Concordia o tolleranza?*, cit., pp. 162 ss.

¹⁸ *Ex Commentariis Fr. Balduini*, Basileae, J. Oporinus, 1557, in H., 1376-1427.

b) Passando all'aspetto generale e, diciamo, europeo, il 1556 ci riporta all'indomani della Pace di Augusta, che sembra aver apportato un lenimento efficace ai numerosi Stati del Sacro Romano Impero fino ad allora dilaniati dalle guerre civili. Confermando l'insuccesso della politica imperiale sul piano religioso, la pace Augustana firmata il 25 settembre 1555 sanzionava in ventidue articoli la libertà religiosa dei principi (e dei magistrati nelle città libere), dalla cui scelta sarebbe dipesa la confessione dei sudditi, cattolica o luterana, con l'esclusione delle altre come la zwingliana e la calvinista. Ma quanti avevano sperato nel risanamento della scissione confessionale, rimasero delusi nel vedere che, mediante l'istituzionalizzazione della territorialità della religione, l'unità di fede dell'impero si frantumava, originando principati cattolici accanto a principati luterani. La formula *cuius regio eius religio* sintetizzava una dottrina di vasta portata, nel cui dibattito erano intervenuti Lutero, Melantone, Brenz, Butzer, Capiton e, recentemente, Calvino e Beza, dopo l'affare Serveto: l'autorità del principe negli affari di religione.

3. Costantino legislatore

La risoluzione alquanto originale presa ad Augusta dovette esercitare notevole impressione su Bauduin. Appassionato studioso delle antichità ecclesiastiche, egli rivolse la sua attenzione all'opera di Costantino in un momento in cui la situazione dell'impero romano, per le discordie religiose disgregatrici in esso operanti, poteva essere paragonata a quella vissuta dal Sacro Romano Impero a metà del XVI secolo. Secondo lui, gli storici del diritto sono i primi fra i consiglieri dei principi ad essere chiamati in causa al fine di trovare dei rimedi idonei alla crisi che sta attraversando la *Respublica Christiana*. Da molti anni si discute su quali siano le migliori leggi per dare ad essa stabilità e sicurezza. Egli osserva che tutti gli uomini saggi riconoscono il bisogno di rivolgersi (*repetendum esse*) alla memoria dell'antichità per ritrovare in essa il modello di quelle leggi in grado di ricostituire saldamente l'ordine civile tenendo presente la questione religiosa.

«Mentre i principi, in questo periodo, nelle diete imperiali deliberano sulla questione, sempre ho avuto l'impressione che mi venisse in aiuto Costantino, un'autentica autorità com'è noto, e in questa materia senz'altro il primo.

Coloro i quali hanno a cuore la salvezza della Repubblica Cristiana ascoltino lui prima di ogni altro, e non rifiutino di accettarlo come arbitro della contesa. A nessuna delle due parti in lotta è, o può, ora essere sospetto; anzi deve e può riuscire ben gradito a entrambe.

Egli è stato accettato come giudice di tante controversie col consenso, già da tempo, di tutti gli ordini e di tutte le età. E in simili deliberazioni è stato scelto come il *Princeps Senatus*»¹⁹.

Per conoscere in quale modo Costantino assolse il suo compito – spiega Bauduin –, noi abbiamo due ordini di fonti cui riferirci: storiche e giuridiche. Le prime sono state contaminate da molte favole, le seconde sono state in parte soppresse, in parte disperse, in parte corrotte. L'autore non nasconde, tuttavia, la speranza che un giorno i «custodi (*vindices*) dell'antica memoria universale», «riusciranno a contessere, dopo aver espunto le favole, la storia vera che ricerchiamo, rendendola pura e casta, come lavata dalle macchie». D'altra parte, coloro che hanno a cuore la giurisprudenza «perfetta e cristiana», «recupereranno nel frattempo le leggi disperse, raccoglieranno quelle rapidamente desuete (*fugientes*) e ritroveranno quelle che giacciono nascoste». Quanto a lui, Bauduin si inseriva tra questi *vindices veteris memoriae universae*, tentando col suo commentario di colmare una grossa lacuna, considerato che la storiografia sull'argomento (come per esempio le opere di Eusebio, Epifanio Scolastico e Teodoreto) è inadeguata a farci conoscere il giusto ordinamento degli istituti religiosi e civili. Appunto questa conoscenza oggi «in mezzo a tante rovine» può suggerire agli uomini di governo «i rimedi, i sussidi, i consigli» da usare per curare i mali dello Stato. I mezzi per uscire dalla crisi sono gli stessi – afferma Bauduin – di quelli utilizzati una volta da Costantino: sono le leggi.

«Se visse, Costantino non potrebbe senza grande dolore contemplare il suo impero, reso una volta illustre dal suo eccellente governo (*omnibus artis*

¹⁹ BALDUINUS, *Constantinus Magnus*, Epistola dedicatoria a Federico, Conte Palatino, Elettore del Sacro Romano Impero, Strasburgo, 1° febbraio 1556, in H., col. 570, traduzione mia, citata in *Concordia o tolleranza?*, cit., p. 105.

coloribus), e ora tanto miseramente deturpato e reso immondo dalle macchie più infami. [Se Costantino fosse vivo, riuscirebbe nel suo intento usando gli stessi mezzi di una volta e] senza dubbio devono fare lo stesso coloro i quali hanno da lui ricevuto questo incarico, e in verità possono farlo purché si pongano sui suoi passi e si avvalgano delle sue leggi»²⁰.

Anche se simili riflessioni non si addicono forse a un uomo di cultura (*homo in scholis educatus*), Bauduin ritiene che esse non debbano essere del tutto estranee agli uomini privati, pure nel caso che si trovino in un paese straniero come ospiti, del resto, rispettosi. Tutto il commentario era, dunque, concepito come un appello ai principi tedeschi e, in primo luogo, all'imperatore, al successore di Costantino, affinché seguissero quell'esempio illustre per ricostituire e rinsaldare l'integrità giuridica, politica, civile e religiosa della *Respublica Christiana*.

Nell'elaborato commento di Bauduin alle leggi ecclesiastiche, documentato sempre da un notevole dispiegamento di fonti storiche giuridiche e letterarie, non sfuggirono alla censura i numerosi passaggi che tradivano la posizione filoprotestante dell'autore. Non passò un anno che il *Constantinus Magnus* venne inserito nell'*Index librorum prohibitorum* di Lovanio. L'anno successivo, 1559, esso fu incluso nell'*Index* romano. Il Concilio di Trento ne sanzionerà la condanna definitiva²¹.

4. Un commentario giuridico nelle controversie teologiche: motivi filoprotestanti

Osservando il modo in cui Bauduin tratta e commenta alcuni canoni del Concilio di Nicea, secondo che egli lodi o biasimi l'operato dei Padri ivi riuniti, si può dedurre la sua opinione personale, che sovente si allinea implicitamente a quella dei protestanti e di Calvino in particolare. Se ciò è meno evidente dove egli discute delle norme per la sepoltura o della protezione dei seminari, riguardanti pure la riforma scolastica, è invece chiaro nel paragrafo in cui si tratta delle leggi imperiali emanate

per contenere lo sproporzionato arricchimento del clero, causa di tanti malanni. «Noi detestiamo questo sacrilegio, questo peculato, mentre lodiamo la liberalità di Costantino», scrive l'autore cogliendo l'occasione per una critica serrata alla *fabulosa* donazione dell'imperatore, inventata da «impudentissimi adulatori del pontefice romano»²².

Passando ai problemi dottrinali sollevati da ariani, novaziani e donatisti, Bauduin ha modo di esprimere la sua approvazione per l'importanza decisiva accordata da Costantino alle Sacre Scritture, quando si discute di dottrina e di fede. Secondo l'autore, come la giurisdizione civile si regge più sulle leggi scritte che sull'arbitrio dei magistrati, così ogni controversia religiosa si deve risolvere consultando le Sacre Scritture che, come le Tavole della Legge, sono state dettate da Dio²³. Riguardo alla confessione, Bauduin rileva che è «degnò di lode e di sempiterna memoria» ciò che i Padri niceni ammoniscono in fatto di penitenza, cioè che non bisogna basarsi sulla confessione esterna (*in externa exomologesi*) che può essere simulata, ma sulla disposizione interiore della coscienza al pentimento²⁴.

²² BALDUINUS, *Constantinus*, in H., col. 579: «Neque vero fabulosam illam eius donationem, quam impudentissimi quidem nugatores, qui Romano pontifici assentatur, confixerant, nunc attingam. Scio enim tam vanam, tamque putidam esse fabulam, et tam abhorrentem ab omni specie veri, ut eius me pudeat meminisse: tantum abest, ut refutatione dignam esse putem». Cfr. J. CALVIN, *Institutio Christianae Religionis*, edizioni 1551-1557, cap. VIII, § 179-180. Per comodità utilizzo l'edizione di J.-D. BENOIT - J. CALVIN, *Institution de la Religion Chrestienne*, 5 voll., Paris 1957-1963, sulle diverse edizioni dell'opera si veda Introduzione, 1.12 ss. Qui, per il riferimento alla Donazione costantiniana definita «fable puérile», si veda 4.232-4. Nell'ampia letteratura sulla interpretazione e la storia della Donazione di Costantino, si può vedere lo studio di W. SETZ, *Lorenzo Vallas Schrift gegen die Konstantinische Schenkung De falso credita et ementita Constantini donatione. Zur Interpretation und Wirkungsgeschichte*, Tübingen 1975.

²³ BALDUINUS, *Constantinus*, in H., col. 594. Calvino dichiara che le Scritture forniscono la regola per giudicare le decisioni dei Concili (*Institution*, 4.177).

²⁴ BALDUINUS, *Constantinus*, in H., col. 598. Calvino spiega: «Il n'est pas nécessaire de se confesser devant tesmoin: seulement fay le recognoissance et ton coeur. Cest examen ne requiert point de tesmoin; il suffit que Dieu seul te voye et escoute» (*Institution*, 3.106).

²⁰ BALDUINUS, *Constantinus*, Epistola, in H., col. 570.

²¹ M. TURCHETTI, *Concordia o tolleranza?*, cit., p. 107.

Circa la disciplina ecclesiastica, Costantino, regolando i rapporti gerarchici tra patriarchi, metropolitani, vescovi e chierici, si guardò bene dall'istituire un «pontefice sommo ed ecumenico», e lo stesso giudicarono i Padri riuniti a Nicea e poi ad Antiochia, Calcedonia e Costantinopoli.

«Avesse voluto il Cielo che tutta la faccenda fosse così regolata, che quanto all'inizio era utile all'ordine e alla disciplina della Chiesa, sempre fosse restato tale anche in seguito, e avesse ostacolato anziché favorito l'ambizione del clero. A che serve dire che in seguito la Chiesa fu completamente mandata in rovina da questa ambizione ...?»²⁵.

Molto oculato, inoltre, si mostrò l'imperatore nel reclutamento e ordinazione dei sacerdoti, preceduto da un rigoroso esame dei loro costumi e della loro fede; come pure nei vegliare che non si verificassero arbitrari cambiamenti della sede ministeriale²⁶.

In ultimo l'autore tocca il problema del celibato dei preti. Bauduin ricorda che a Nicea solo Pafnuzio, vescovo egiziano, si schierò saggiamente contro, poiché considerava il matrimonio dei preti assai dignitoso. Gli altri Padri si dichiararono a favore di «non so quale consuetudine». E l'imperatore? Costantino vedeva con simpatia le nozze legittime dei sacerdoti e lo stesso Bauduin, dal tono delle osservazioni, ne condivide l'opinione²⁷.

²⁵ BALDUINUS, *Constantinus*, in H., col. 599. Calvino commenta: «Quoy qu'il en soit, c'est chose notoire que l'Evesque de Rome n'avoit anciennement la puissance de consacrer Evesques sinon en sa province, c'est à dire aux Eglises dépendentes de la ville, comme porte le Canon du Concile de Nice» (*Institution*, 4.127-128). Cfr. C.J., HEFELE, *Histoire des conciles*, Nouvelle traduction française corrigée et augmentée par H. LECLERCQ, I, première partie, Paris 1907 (Hildesheim 1973), pp. 552 ss.

²⁶ BALDUINUS, *Constantinus*, in H., coll. 600-601.

²⁷ BALDUINUS, *Constantinus*, in H., coll. 601-602. Calvino: «Quant'est de la défense qu'on a faite aux 'Prestres de se marier, je dy qu'en cela il y a eu une meschante tyrannie non seulement contre la parole de Dieu, mais aussi contre toute équité» (*Institution*, 4.259); cfr. C.J. HEFELE, *Histoire des conciles*, cit., pp. 620-624.

5. Il diritto del magistrato. La moderatezza di Costantino «auctor concordiae»

È di particolare rilievo la discussione di un problema sul quale l'opinione dell'autore del *Constantinus Magnus* diverge da quella dell'autore della *Institutio Christianae Religionis*. Un problema che avanzato quasi di soppiatto in queste pagine del 1556, sarà clamorosamente ripreso e discusso negli anni Sessanta, costituendo da un punto di vista scientifico, potremmo dire, il pomo della discordia tra Bauduin e Calvino: l'interpretazione delle questioni di principio sollevate dalla controversia fra Ceciliano e Donato. Essa poneva, tra gli altri, un problema di capitale importanza concernente l'autorità del principe o magistrato negli affari di religione. Tale problema era allora di tragica attualità, giacché, sia nell'ottica di Bauduin che in quella di Calvino, era collegato alla vicenda del rogo di Serveto. Esso insomma concerneva direttamente il problema della coercizione degli eretici.

Bauduin osserva, con una punta di ironia, che quando si legge nell'insieme la procedura delle varie udienze che, dopo l'appello illegittimo di Donato all'imperatore, condussero alla sua condanna definitiva, «si comprende abbastanza quanto fosse alieno dalla Chiesa di quel tempo ciò che oggi si arrogano certi sacerdoti ambiziosi». Egli conclude che, quando si trattava di questioni puramente religiose, gli imperatori cristiani non si sentirono mai in diritto di ingerirsi nelle cause ecclesiastiche, né vollero che ne fossero giudici i loro magistrati civili, riconoscendo che l'istruttoria (*cognitio*) di quelle cause dovesse piuttosto essere demandata alla giurisdizione vescovile. Invece gli imperatori non ritennero aliene dalla giurisdizione civile quelle cause in cui non si trattava proprio di religione e di dottrina, e dove era questione di disciplina più che di fede²⁸.

Suppongo che Bauduin, nel redigere tali perentorie affermazioni, oltre gli autori citati, Eusebio, Agostino, Ambrogio, Gregorio, Crisostomo, Socrate, Sozomeno, Teodoreto e altri, avesse innanzi anche l'*Institutio* di Calvino e precisamente il paragrafo

²⁸ BALDUINUS, *Constantinus*, in H., col. 589.

115 del capitolo VII (nelle edizioni fino al 1559), dove l'autore aveva riassunto la vertenza Ceciliano-Donato per dimostrare come la giurisdizione del vescovo di Roma fosse allora lontana dall'aver sugli altri vescovi quel primato che poi pretese di avere. Infatti Donato, impugnando la sentenza, si appellò all'imperatore e non al vescovo di Roma. Fu poi Costantino ad affidare la causa a Milziade, vescovo di Roma, insieme con altri vescovi d'Italia, Gallia e Spagna. Dal contesto dell'esposizione di Calvino si traeva facilmente anche un'altra conseguenza: poiché «c'est chose notoire que celuy par devant le quel on appelle a juridiction supérieure», nella controversia in questione era l'imperatore a detenere la massima autorità, non certo i vescovi²⁹. In altri passi Calvino affermava esplicitamente il dovere del magistrato di intervenire nelle cause ecclesiastiche come difensore della fede. Al contrario Bauduin non vedeva nel gesto di Costantino una prova della superiorità della sua giurisdizione. Fu illegittimo l'appello di Donato che «non era degno di essere udito, ma l'imperatore clementissimo volle agire sempre con moderatezza nelle questioni ecclesiastiche». Fu per la sua somma moderatezza che ascoltò la *provocatio* di Donato

²⁹ J. CALVIN, *Institution*, 4.129 (rinvio sempre all'ed. di Benoit). Sul donatismo ci limitiamo a segnalare due studi: E. TENGSTROEM, *Donatisten und Katholiken*, Göteborg 1964, e E.L. GRASMUECK, «Coercitio» *Staat und Kirche im Donatistenstreit*, Bonn 1964. Fra le migliori trattazioni delle vicende, specialmente quella riguardante l'*appellatio*, con rilievo all'aspetto giuridico e alle conseguenze politiche, è quella di S. CALDERONE, *Costantino e il Cattolicesimo*, I, Firenze 1962, pp. 171-181, 230-296, 311-322. Bauduin è uno dei primi studiosi nell'età moderna ad attirare l'attenzione sulle conseguenze di vastissima portata sul piano giuridico-politico provocate dalla procedura seguita da Costantino di fronte al caso Donato, procedura che si rivelò «rivoluzionaria» nella politica religiosa dell'imperatore, influenzando poi il pensiero politico medievale. Intuendo la gravità della vertenza Ceciliano-Donato, Bauduin vuole mettere in rilievo la vicenda che è stata finallora trascurata dagli storiografi di cose costantiniane: «Hic ego historiam huius maxime loci, quae minime ab eo praetermitti debet, qui Constantini iudicia colligit, lubenter commemorabo. Est quidem (quod certe saepe mirari cogor) praetermissa ab allis historiarum scriptoribus, qui tam multa alioqui, eaque etiam non valde magna necessaria de Costantino dixerunt», H., 587. Nel 1564, con la riedizione dell'opera di Ottato di Milevi, Bauduin riproporrà clamorosamente tutta la questione, utilizzando l'argomento storico nella controversia contro Calvino. Si veda M. TURCHETTI, *Concordia o tolleranza?*, cit., cap. XIII: «Il donatismo nella controversia fra Calvino e Bauduin. I calvinisti, donatisti redivivi», pp. 477-512.

e nominò altri giudici. Senza approfondire ulteriormente la questione, forse anche per non marcare di più la distanza che si cominciava a creare col suo padre spirituale, Bauduin non mancava, tuttavia, di rilevare a ogni passo il carattere, per lui fondamentale, della politica religiosa di Costantino, che consisteva appunto nella sua moderatezza, nell'assenza di eccessivo rigore, nel ricorso alla repressione solo in casi estremi. Egli non fu debole, come dimostrano le sue *leges capitales*, ma seppe equilibrare la sua larga magnanimità con la necessaria severità.

«Chiunque sia avvocato o giudice nelle cause criminali – raccomanda Bauduin – deve ricordarsi in primo luogo, di ciò che Costantino vuole sempre che loro osservino. Antico è l'adagio: nessuna attesa è mai lunga quando è in gioco la vita di un uomo (*nulla unquam de morte hominis cunctatio longa est*)³⁰. E l'altro: sembra condannare troppo volentieri, chi condanna affrettatamente»³¹.

Senza ignorare i molti difetti e i limiti dell'uomo³², Bauduin si augura che in tutti i tempi vi sia un Costantino. In una pagina dove la parola *concordia* è ripetuta più volte, la figura dell'imperatore è esaltata come quella dell'*auctor concordiae*, che «seppe dare unità allo Stato con le buone leggi e alla Chiesa con la vera religione»³³.

Concludendo infine il commento ai canoni di Nicea, Bauduin suggella (forse con dissimulato riferimento al Concilio di Trento) il suo messaggio di speranza con queste parole:

«Felice impero di Costantino, durante il quale tali canoni furono pubblicati. Felici canoni che ebbero un tale custode e patrocinatore.

³⁰ BALDUINUS, *Constantinus*, in H., col. 589.

³¹ *Ibidem*, col. 661.

³² *Ibidem*, col. 666: «Neque tamen nescio, neque plane dissimulo, vitia huius Principis multa fuisse. Homo enim fuit, et homo in magna temporum confusione multis erroribus obnoxius. Sed illa nunc solum, quae vel publice fecit eum laude, vel ad Rempublicam Christianam constituendam bene sapienterque providit, commemorare institueram, non enim historiam scribo». Cfr. *ibidem*, col. 575.

³³ *Ibidem*, col. 664.

Oh se la posterità avesse guardato con attenzione a quella età e a quel quadro; e trattandosi di indire un concilio, si fossero proposti come esempio Costantino e il suo concilio di Nicea!

Chiunque deliberi nei concili sulla restaurazione e ricostituzione della Chiesa, possa almeno rivolgere a lui la mente e gli occhi. Perché coloro che disprezzano le eccellenti e semplicissime leggi della religiosa antichità, non sanno fornire altro che sinistre e tortuose ambiguità che finiscono col rovinare se stessi e gli altri ...

Quanto a noi, se è fra gli uomini che dobbiamo ricercare l'esempio da seguire per dare un assetto alla Chiesa, è all'età di Costantino e ai giudizi di quella età che dobbiamo piuttosto volgere lo sguardo ... Per quanto possibile, vorrei con tutto me stesso, che tutta la questione fosse riportata alle origini come alla prima forma e costituzione.

Ma perché tante parole?

Che quella legge di Nicea, che tanto piacque a Costantino, piaccia anche a noi e costituisca pure la nostra massima: τὰ ἀρχαῖα ἔνῃ κρατεῖτο, che le antiche consuetudini governino»³⁴.

L'incipit del famoso canone sesto, qui citato da Bauduin per la prima volta, avrebbe da allora in poi contrassegnato come una parola d'ordine, un'insegna, una formula, il suo programma di restaurazione della *Respublica Christiana*, fondato sul ritorno alle origini, alle prime forme istituzionali, alle antiche consuetudini, il cui valore normativo però egli non considerava assoluto, dovendo la consuetudine, in ultima analisi, essere «posposta alla verità»³⁵.

³⁴ *Ibidem*, coll. 602-604; cfr. col. 663.

³⁵ *Ibidem*, coll. 663-664: «Audiebat Nicaenum illum canonem τὰ ἀρχαῖα ἔνῃ κρατεῖτο Sed interea tamen meminerat antea in Concilio Carthaginensi, cui Cyprianus intererat, atque adeo praeerat, editam hanc sententiam fuisse. 'Veritati cedere consuetudini debere'. Audiebat, quod Cyprianus ipse ad Stephanum Rom. Episc. scripserat: 'consuetudinem sine veritate, vetustatem erroris esse, nec de consuetudine praescribendum, sed ratione vincendum'. Cfr. CYPR., *Sentent. episcop.*, 30 (CSEL, 1.448), ripreso e sviluppato da AUGUST., *De bapt. contra Donat.*, 3, 6, 9, (Bibl. Augustiniana, 29.190). Questo principio è rifluito – attraverso la formulazione agostiniana – nel *Decretum Gratiani*, Dist. 8, Can. 4: «Veritati et rationi consuetudo est postponenda», che recita: «Veritati manifestata cedat consuetudo veritati»: plane quis dubitet veritati manifestatae consuetudinem cedere? *Item* «Nemo consuetudinem rationi et veritati preponat, quia consuetudinem ratio et veritas semper excubidit». Cfr. *ibidem*, Can. 6-9 (ed. FRIEDBERG, 1.14-5).

6. *L'immagine di Costantino presso altri umanisti: Calvino e Duareno*

Nell'opera del 1556 l'immagine di Costantino principe esemplare, offerta da Bauduin, si può dire mutuata essenzialmente dalle fonti cristiane, Lattanzio ed Eusebio, tenuto conto che le riserve espresse qua e là nell'esposizione risentono dei giudizi limitativi che la storiografia del tardo medioevo aveva pronunciato sul grande imperatore, come legislatore e uomo di governo. Come si è detto, nella storiografia contemporanea, sia da parte cattolica che protestante, prevaleva in genere una positività di giudizio. Ora, volendoci riportare al periodo che ci interessa, prendiamo in considerazione l'opinione dei due personaggi che erano più vicini a Bauduin, e che proprio nel 1556 erano il chiodo fisso dei suoi pensieri: Calvino e Duareno. Del primo riportiamo un brano in cui è dato cogliere, in una volta, un giudizio sulla politica ecclesiastica di Costantino, uno su quella di Carlo V e un altro sull'opinione in proposito della Curia romana.

Com'è noto, subito dopo la dieta di Spira (terminata il 10 giugno 1544), in cui l'imperatore aveva concesso momentaneamente ai protestanti una parità fra le due religioni in attesa di una prossima dieta ove discutere «la riforma cristiana», Paolo III, indignato, inviò un «Breve» a Carlo V, ammonendolo tra l'altro a seguire l'esempio di Costantino e Carlo Magno, suoi illustri predecessori, se non voleva incorrere nella punizione divina. Allora Calvino (così come Lutero) prese le difese dell'imperatore e pubblicò l'*Admonitio paterna* di Paolo III a Carlo V, allegandovi però le proprie annotazioni, intrise di una caustica e frizzante dialettica. Leggiamone il passo saliente nella colorita traduzione dello stesso Calvino:

«ç'a esté à celle fin que vous fussiez admonesté par nous – scrive il papa – tant par les exemples pris de l'Ecriture divine, que par les histoires Ecclesiastiques, que nous avons alleguees, de ne vous attribuer ce qui n'appartient point à vostre ministere: et de ne faire aucune ordonnance ne commandement de vostre autorité Imperiale. Mais plustost nous vous exhortons de suyvre l'exemple de Constantin Le grand, qui a esté Empereur excellent et bienheureux. Ce que nous faisons seulement, à fin que premierement vous le laissiez à leur juge et à leurs juges, pour estre iugez et corrigez.

Iceluy Constantin fut prié par les Prestres mesmes, de vouloir faire office de juge sur leurs controverses et disputes, mais il s'excusa entierement. Ceux qui estoient presens, et qui ont redigé les histoires par escrit, ont recueilli sa response de mot à mot: 'Dieu vous a constituez et ordonnez Prestres, et vous a donné puissance mesme de juger de nous: et pourtant nous sommes droitement jugez de vous: mais vous, vous ne pouvez estre juges des hommes: pour ceste raion, attendez entre vous jugement de Dieu seul, et que vos differens, quels qu'ils soyent, soyent reservez à cest examen Divin'.

Ce sont les paroles de Constantin à bon droit appelé Le grand, non point tant pour l'Empire estant fort grand alors, que pour sa religion et ses autres belles vertus.

Et quant à vous, Cesar, nous desirons grandement que vous le sem- bliez»³⁶.

Proponendo l'esempio di Costantino, il papa esortava Carlo V a non ingerirsi nelle questioni ecclesiastiche, anche se poco dopo aggiungeva: «nous desirons sur toutes l'aide puissant de vostre bras».

A Calvino non sfuggì la malizia del «paternel advertisement» e nella sua nota puntualizzò:

«Constantin qui estoit un homme bien peu exercé ès saintes Escritures, et si les histoires disent vray, il estoit encore nouveau apprenti, quand il transfera aux prestres ce tiltre, duquel le S. Esprit orne les princes ou Magistras civils, comme on le peut cognoistre tant par le passage mesme, que par l'interpretation du Seigneur Jesus. Et cela fit-il par grande ignorance. Le Pape Paul pense avoir trouvé le bouclier d'Achilles, quand il emprunte de là sa defense. Il faut maintenant adviser, à qui on doit plus adiouter de foy, ou à Dieu ou à Constantin ... Au surplus, on peut facilement juger par l'Epistre que Constantin a escrit aux Nicomediens, laquelle Theodorite recite au premier livre, combien il est loin de l'intention du Pape Farnese, à fin qu'il ne se couvre plus de son nom fausement. Or ce sont-ci ses paro-

³⁶ «Advertissement du Pape à l'Empereur», in J. CALVIN, *Recueil des opuscles* (Genève, B. Pignereul, 1566), p. 447; traduzione della *Admonitio paterna Pauli III ad Caesarem Carolum V. Qua eum castigat, quod se Lutheranis praeberit nimis facilem: deinde quod tum in cogenda synodo, tum in definiendis fidei controversiis aliquid potestatis sibi sumpserit. Cum scholiis*, 1545, in *Calvini Opera* (ed. G. BAUM et al., Brunsvigae, 1863-1900), 7.278-9. Il passo famoso, «Deus vos constituit sacerdotes et potestatem vobis dedit de nobis quoque iudicandi, et ideo nos a vobis recte iudicamur vos autem non potestis ab hominibus iudicari: propter iurgiam, quaecunque sit, ad illud divinum reserventur iudicium», qui citato da Calvino, appare molto spesso nel dibattito giuridico-politico-religioso dell'epoca, essendo di interpretazione assai controversa.

les. Si nous avons des Evesques chastes, catholiques et modestes, nous en sommes joyeux. Que se quelqu'un est si hardi et inconsideré, d'entretenir des pestes d'une affection bruslante, son audace sera reprimee par l'execution du ministre de Dieu, à savoir de moy. Quand le Pape Paul desire que l'Empereur Charles soit semblable en tout et par tout à Constantin, il faut qu'il souffre, que non point son audace, mais sa rage cruelle soit reprimee par la main d'iceluy»³⁷.

Calvino dunque non contestava la validità della citazione di Paolo III, ma adducendo un altro esempio, riconfermava come proveniente da Dio la giurisdizione del principe nelle cause di religione. Ciò non toglie che, dal canto suo, Costantino si era rivelato incompetente in materia religiosa, e ciò che fece, delegando ai vescovi il giudizio, «lo fece per grande ignoranza». Ecco, secondo Calvino, un'immagine riduttiva del Grande Costantino, dilettante in teologia e piuttosto ignorante in materia giuridica.

Figuriamoci con quale entusiasmo Bauduin, che doveva ben conoscere questa opinione, abbia inviato a Calvino un esemplare del suo *Constantinus*.

Per parte sua François Le Douaren, nel *De sacris Ecclesiae ministeriis ac beneficiis*³⁸, aveva lodato la liberalità della legislazione di Costantino riguardo ai benefici e ai possedimenti elargiti alla Chiesa cattolica. E Bauduin gliene dava atto. Sulla questione riguardante la separazione tra la giurisdizione ecclesiastica e la civile, Le Douaren aveva ricordato, insieme ad altri esempi, quello di Costantino che a Nicea aveva perentoriamente dichiarato: «Deus vos constituit sacerdotes, et potestatem vobis dedit de nobis quoque iudicandi». Con ciò si poteva intendere che Le Douaren fosse vicino all'opinione di Bauduin. E poi qual altro scopo aveva il suo libro sui benefici e i ministeri, se non quello di offrire un utile compendio delle costituzioni

³⁷ J. CALVIN, *Recueil des opuscles*, cit., p. 465.

³⁸ *Ac beneficiis libri VIII. In quibus, quidquid ad plenam Iuris Pontificii cognitionem necessariam est, breviter ac dilucide explicatum continetur. Item pro libertate Ecclesiae Gallicanae adversus Romanam aulam, defensio Parisiensis curiae Ludovico XI. Galliarum Regi quondam oblata*, Parisiis, M. David, 1551.

dei pontefici? Egli voleva richiamare alla primitiva purezza i costumi corrotti dei sacerdoti (*sacerdotum deformatos mores ad priscam religionem revocare*); corruzione che i tempi avevano aggravato. Le Douaren, del resto, era fermamente convinto che le controversie religiose si potevano dirimere ricorrendo al diritto canonico. Perciò, concludeva nella prefazione, nel nostro tempo di decadenza bisogna sempre avere innanzi gli antichi canoni e le istituzioni dell'età eroica. Niente di diverso avevano deciso i Padri di Nicea: τὰ αρχαῖα ἔνῃ κρατεῖτο. Proseguendo con simili esempi, si potrebbe dire che il parere di Le Douaren sui principali punti controversi e sul modo di giungere a una soluzione coincidesse con quello di Bauduin e che, di conseguenza, tutta la lite sorta tra loro potesse ridursi a mere beghe personali. Ma non era così³⁹.

7. Conclusione

Il contrasto fra la posizione di Calvino e dei Riformati e quella di Bauduin, condivisa da un largo numero di altri umanisti non solamente cattolici, nelle rispettive valutazioni dell'opera di Costantino il Grande è uno degli aspetti più singolari dell'immagine dell'imperatore nel secolo della Riforma. Sono i problemi contemporanei a sollecitare l'interpretazione del passato religioso e politico dei primi secoli del cristianesimo, a seconda che esso giovi o nuoccia alla causa per la quale si è scelto di combattere. Resta il fatto, tuttavia, che l'attività legislativa di Costantino è particolarmente studiata e il più delle volte apprezzata.

Bauduin è forse l'autore che ha saputo meglio di ogni altro mettere in evidenza l'aspetto giuridico dell'operato del grande imperatore. Nel suo studio storico e giuridico, egli mostra di aver colto in pieno il senso profondo del diritto che i romani riversavano nella pratica religiosa. Per essi il sentimento religioso, il rapporto con la divinità era sentito come un atto di

giustizia, e trasfigurato in norma giuridica, in atteggiamento politico. Costantino avvertì il nesso strettissimo fra il culto per la divinità e gli interessi dello Stato. Confermando i privilegi al clero cristiano, le largizioni per le spese del culto, gli incentivi per la costruzione di chiese, egli intese compiere atti politici a vantaggio della cosa pubblica. Bauduin insiste sul fatto che Costantino abbia posto al centro del suo programma politico i problemi religiosi, ma esalta il metodo dell'imperatore per ottenere il risanamento delle istituzioni e una saggia riorganizzazione civile ed ecclesiastica: il procedere giuridicamente equilibrato e sicuro. Dopo il 313, con il cosiddetto «editto di Milano», veniva concessa ai sudditi cristiani la libertà di professare la propria religione (*ut daremus et christianis et omnibus liberam potestatem sequendi religionem quam quisque voluisset*). Il sommo risultato della politica religiosa di Costantino fu, secondo Bauduin, «l'aver restituito sì alle cose umane l'ordine e la forma della religione e del diritto», ma «in primo luogo la pace e la libertà dei cristiani ... e a ciascuno i propri diritti»⁴⁰.

³⁹ Sulla controversia che seguirà tra i due colleghi, si veda M. TURCHETTI, *Concordia o tolleranza?*, cit., cap. IV.

⁴⁰ BALDUINUS, *Constantinus*, H., coll. 576-577 «In primis itaque pacem et libertatem Christianis et quas impius antea fiscus eripuerat, facultates dominis restituit, ius ut cuique suum redderetur. Id vero multo etiam iustius esse in ea, equa nunc loquimur, causa, sapienter intelligebat Constantinus».

Il volume unisce all'interesse di ricerca scientifica su una figura molto discussa e documentata – quella dell'imperatore romano Costantino il Grande (274-337) – l'esigenza di una revisione della memoria storica del cristianesimo su tematiche di fondamentale interesse. Parlare di Costantino nel passaggio dall'età medievale a quella moderna significa infatti riconsiderare il «battesimo di Silvestro», la fondazione di Costantinopoli, la «translatio imperii» e la «Donazione di Costantino» non tanto per mettere in campo le indagini – e le polemiche – sulla formazione di una serie di «falsi» storici, ma per indagare sull'impiego che l'età moderna ha fatto e fa dei vari «miti» concernenti questo imperatore. Un'attenzione particolare viene rivolta all'iconografia relativa a Costantino, che ha esercitato una funzione fondamentale per diffondere e fissare a tutti i livelli l'immagine «ufficiale» dei momenti salienti della sua storia. La trattatistica politica di quei secoli viene inoltre riesaminata sotto il duplice versante della contestualizzazione storica e dell'elaborazione della tradizione, non senza qualche approfondimento su aspetti specifici, come quello della presenza della figura del primo imperatore cristiano nella Russia moderna o nella cultura del ducato di Savoia.

Giorgio Bonamente è professore ordinario di Storia romana nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Perugia. La sua ricerca si sviluppa nell'ambito della storiografia tardoantica e riguarda in particolare l'età di Costantino il Grande, la divinizzazione degli imperatori e Giuliano l'Apostata.

Giorgio Cracco, già Direttore del Centro per gli studi storici italo-germanici in Trento, è professore ordinario di Storia della Chiesa all'Università di Torino. Tra i suoi temi di studio ricordiamo la storia dei rapporti tra religione e strutture urbane nell'epoca di passaggio dal medioevo all'età moderna.

Klaus Rosen è professore emerito di Storia antica dell'Università di Bonn. Si occupa di storia della religione cristiana e pagana nell'età imperiale romana, di storia del pensiero politico classico e di storia e storiografia tardoantiche.

ISBN 978-88-15-12499-9



9 788815 124999

€ 28,00